

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ELEUTHERIA ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA PANTANELLI 24

Numero REA: SR - 153435

Codice fiscale: 01858580895

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-04-2015 - Statuto completo	2
--	---

All. "A" col. n. 72.786 di Repertorio n. 23.281 di Raccolta	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel comune di Siracusa (SR), la Società	
cooperativa denominata " COOPERATIVA SOCIALE ELEUTHERIA ONLUS ".	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
amministrativo, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze	
anche altrove.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa è retta con i principi della mutualità	
prevalente.	
Essa ha come scopo la gestione di servizi nel settore sociale	
ed assistenziale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381	
finalizzati all'inserimento lavorativo di persone	
svantaggiate, allo svolgimento di attività diverse di cui alla	
lettera a) gestione di servizi sociosanitari ed educativi e/o	
alla lettera b) svolgimento di attività diverse - agricole,	
industriali, commerciali, di servizi, ambientali, dei diritti	

	civili e delle attività innovative.	
	Potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine	
	nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni utili e necessarie alla realizzazione degli scopi	
	sociali.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto:	
	a) Settore socioassistenziale - sanità, assistenza socio-	
	sanitaria, educazione sportiva, le gestione di strutture che	
	accolgono e assistono gli immigrati irregolari quali a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	- centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA);	
	- centri di accoglienza (CDA) e Centri di accoglienza per	
	richiedenti asilo (CARA);	
	- centri di identificazione ed espulsione (CIE);	
	- SPRAR;	
	- strutture per l'accoglienza di minori non accompagnati;	
	- centri idonei per immigrati e rifugiati politici in	
	generale;	
	- nell'ambito dell'attività socio assistenziale accogliere ed	
	ospitare persone o nuclei familiari, che si trovino in	
	condizione di difficoltà psicologica, sociale o economica,	

	tale da limitarne la capacità di soddisfare in modo autonomo	
	le proprie esigenze abitative;	
	- reperire, gestire o amministrare abitazioni e complessi	
	abitativi (case, appartamenti, condomini, centri di	
	accoglienza, case per ferie, strutture ricettive alberghiere	
	ed extraalberghiere) di proprietà, in locazione o comodato	
	finalizzati all'erogazione dei servizi di cui al punto	
	precedente.	
	La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni necessarie o	
	utili al suo funzionamento, compreso l'acquisto, la vendita,	
	il restauro, la locazione non finanziaria di immobili,	
	contraendo mutui attivi e passivi, assumendo finanziamenti,	
	acconsentendo iscrizioni ipotecarie, operando con istituti	
	bancari nei modi necessari alla realizzazione di quanto sopra;	
	- facilitare processi di integrazione degli immigrati e delle	
	loro famiglie, assumendo in maniera diretta o indiretta la	
	gestione delle attività sociali che dovessero richiedere l'uso	
	di immobili a scopo: associativo, educativo, ricreativo,	
	sanitario, religioso o altro;	
	- promuovere progetti di solidarietà e cooperazione	
	internazionale;	
	- gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione	
	e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione	
	internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno	
	per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove	

	necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle	
	pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti,	
	certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;	
	Per gli immigrati ed extracomunitari la cooperativa si propone	
	di:	
	- creare corsi di formazione professionale per gli immigrati,	
	per il personale addetto e per i giovani da inserire nel	
	settore;	
	- promozione di attività che favoriscano il rientro in patria	
	degli immigrati sfruttando la legislazione all'uopo prevista	
	anche nei paesi di origine;	
	- interventi tesi ad attuare una maggiore sensibilizzazione	
	della popolazione autoctona;	
	- servizi bibliotecari e culturali per extracomunitari;	
	B) Settore edilizia: lavori di progettazione, costruzione,	
	ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di	
	immobili di civile abitazione, artigianali e industriali,	
	nonché la realizzazione di tutte le opere e le attività	
	connesse ed accessorie quali, a puro titolo esemplificativo e	
	non esaustivo, servizi di installazione e manutenzione di	
	impianti elettrici, corpi illuminanti, illuminazione stradale,	
	impianti di riscaldamento, idraulici, igienicosanitari,	
	impianti fognari e di scarico; l'esecuzione di lavori di	
	pitturazione, falegnameria e metalmeccanica; manutenzioni	
	stradali e rifacimento alla segnaletica stradale, nonché la	

	custodia e la gestione degli stessi beni immobili, in	
	particolare di impianti sportivi, parcheggi, ville comunali,	
	cinema e teatri;	
	C) Settore ambientepulizia, dell'igiene e della cura	
	ambientale: servizio di realizzazione, manutenzione e diserbo	
	di verde pubblico e privato, manutenzione e diserbo di	
	cimiteri, asili, chiese, mercati pubblici e privati; pulizie	
	civili ed industriali, disinfezione, diserbo e	
	derattizzazione; servizio di raccolta di rifiuti solidi	
	urbani, gestione di discariche sia di rifiuti ordinari che	
	speciali che di materiali inerti, con relativo trasporto anche	
	in conto terzi, esecuzione di bonifica ecologica ed	
	industriale, servizi vari nella gestione del settore dei	
	rifiuti speciali, lavori di informazione, documentazione ed	
	indagine per il controllo dell'ambiente; lavori di censimento	
	e custodia di beni archeologici e culturali;	
	D) servizi: quali servizio di facchinaggio, con relativo	
	trasporto, e custodia, gestione di attività commerciali al	
	dettaglio e all'ingrosso.	
	La società potrà inoltre gestire iniziative formative ed	
	occupazionali rivolte anche a soggetti diversamente abili,	
	volte al loro accrescimento umano e culturale ed al loro	
	inserimento sociale e professionale, iniziative di animazione	
	socioculturale, di intrattenimento, seminariali, ricreative,	
	formative ed assistenziali, in favore di immigrati, azioni	

	formative rivolte agli operatori del settore sociale,	
	assistenziale e sanitario, anche in favore di enti, società,	
	consorzi, ecc.;	
	promozione culturale e professionale di giovani in cerca di	
	prima occupazione ed occupati e di adulti occupati o in attesa	
	di reperimento lavorativo attraverso la realizzazione di	
	interventi formativi rivolti all'aggiornamento alla	
	qualificazione, al perfezionamento, ecc.;	
	organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze, seminari,	
	fiere, mostre nel settore della cultura, attività di	
	documentazione con qualsiasi mezzo, gestione di attività volte	
	allo sviluppo ed al recupero delle tecniche del ricamo antico,	
	taglio e cucito, cultura e scultura, iniziative artistiche e	
	musicali e sportive, sponsorizzazione di soci e/o terzi	
	relativamente alle dette attività;	
	gestione di biblioteche, pinacoteche, collezione e raccolte	
	pubbliche e private;	
	promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche,	
	monumentali e culturali.	
	La società, perseguendo finalità mutualistiche, mediante	
	l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso	
	convenzioni con Enti locali, anche territoriali, con enti	
	pubblici e privati, si propone in genere di operare	
	nell'ambito di servizi di rilevanza sociale e di utilità	
	generale, anche all'interno di provvedimenti di carattere	

	straordinario per il Mezzogiorno.	
	La società intende usufruire di tutte le agevolazioni	
	economiche, finanziarie e fiscali previste per la cooperazione	
	da leggi regionali, nazionali e comunitarie emanate ed	
	emanande.	
	La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	potrà ancora:	
	- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non	
	ve ne sia disponibile fra i soci, per comprovati motivi	
	funzionali della società;	
	- effettuare indagini di mercato e di marketing;	
	- compiere ogni azione mutualistica e scegliere, in genere,	
	tutte le attività sociali utili al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma in altre imprese cooperative e non, società a capitale	
	misto pubblico/privato, in consorzi di cooperative e non,	
	aventi oggetto sociale analogo o affine.	
	In ogni caso tutte le attività di cui sopra per lo svolgimento	
	delle quali sia necessaria l'iscrizione in un determinato albo	
	o il possesso di determinati requisiti, anche statutari,	
	potranno essere svolte solo a mezzo di professionisti	
	debitamente iscritti nei relativi albi o, da parte della	
	società, una volta ottenute, ricorrendone i presupposti di	
	legge, le iscrizioni, abilitazioni o requisiti necessari.	

	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da	
	appositi regolamenti interni redatti dall'organo	
	amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le	
	maggioranze previste per le assemblee.	
	La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente	
	statuto, la propria attività anche con terzi.	
	La cooperativa aderisce all'A.G.C.I. e potrà aderire ad	
	organizzazioni di rappresentanza del movimento	
	cooperativistico.	
	La cooperativa inoltre potrà partecipare a gare d'appalto sia	
	pubbliche che private.	
	La cooperativa potrà aderire ad organizzazioni di	
	rappresentanza del settore.	
	Le suddette attività potranno essere svolte anche in regime di	
	convenzione con Enti Locali, con il Servizio Sanitario	
	Nazionale, nonché in convenzione con gli organi dello Stato	
	preposti alla Protezione civile.	
	Per il conseguimento dei suddetti scopi, la cooperativa potrà	
	acquistare, gestire, condurre in locazione ed ottenere in uso	

	gratuito tutte le attrezzature ed impianti necessari.	
	La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle	
	sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente	
	connesse o di quelle accessorie per natura, a quelle	
	statutarie, in quanto integrative delle stesse.	
	In tal senso la cooperativa potrà svolgere attività di natura	
	commerciale e/o produttiva nei limiti di una rilevanza	
	comunque marginale in relazione al complesso delle attività	
	associative.	
	Essa opera nel territorio della Regione Siciliana e comunque,	
	con deliberazione del Comitato Direttivo, potranno essere	
	istituite, ovunque, purchè in Italia, sedi secondarie.	
	La società potrà altresì assumere interessenze e	
	partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese	
	di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso	
	al proprio, rilasciare fideiussioni ed altre garanzie in	
	genere, anche reali.	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e	
	consociate servizi tecnicoamministrativi e di coordinamento,	
	servizi promozionali e di marketing e attività per la	
	soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare	
	versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali versamenti in	
	conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza	
	diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura	
	delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa	

	prevista per la trasparenza bancaria in materia. La	
	cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale con conseguente possibilità per la stessa di	
	emettere azioni di partecipazioni cooperativa, ai sensi della	
	legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative. La cooperativa potrà altresì integrare la	
	previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica,	
	nonché un ristorno a favore dei soci.	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da	
	appositi regolamenti interni redatti dall'organo	
	amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le	
	maggioranze previste per le assemblee.	
	La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente	
	statuto, la propria attività anche con terzi.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui	
	all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che	

	prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori	
	volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei	
	soci, il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei	
	soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di	
	impiego di operatori professionali.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado	
	di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipino a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo e dalla delibera di assemblea straordinaria	
	che li istituirà.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	

	cooperatori.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo	
	amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del	
	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituisce causa di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto il mancato adeguamento agli standard	
	produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	

	formazione (o inserimento) fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	

	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	

	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	

	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata alla Società per	
	iscritto. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	

	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo	
	con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 18, lett. c), la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	

	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	

	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo a riserva.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	

	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da	
	quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti	
	di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 18;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	

	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione.	

	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	

	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	

	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R.	
	inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in	
	Italia), la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo;	

	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed all'organo di controllo;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli organi sociali;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 21.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci,	
	sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta	
	agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	

	richiesta.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati un terzo dei soci e	
	delibera a maggioranza.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le maggioranze per l'approvazione dei regolamenti sono le	
	stesse previste per le modifiche dell'atto costitutivo.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta.	

	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due	
	soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a	
	cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	

	presidente.	
	Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo	
	quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	

	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che	
	Amministratori ed organismo di controllo ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
	dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale/ Organo di controllo, l'Amministratore unico o il	
	Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare	
	l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del	
	Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	

	dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 33 (Organo di controllo)	
	L'organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, sarà composto e funzionante	
	a norma di legge.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	

	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	18, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art.	
	23.	
	Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	

	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 38 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la disciplina delle società cooperative, a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale	
	di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si	
	accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi	
	l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per	
	adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per	
	azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori	
	non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	F.to: MONCADA Gianluca, D'AMICO Paolo Mirko, SPICUGLIA	
	Luciano, Sergio MARCIANO notaio.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 3,	
	4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette in termini utili di	
	registrazione ad uso del Registro delle Imprese.	